

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 1953 DEL 17/11/2023

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 26 del 26/02/2021

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE E L'AULSS7 PEDEMONTANA, PER LE ATTIVITA' DI TIROCINIO CURRICULARE FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO DEL CORSO DI MASTER UNIVERSITARIO DI I LIVELLO IN INFERMIERISTICA NEONATALE E PEDIATRICA

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC AFFARI GENERALI
Anno Proposta: 2023 Numero Proposta: 2015/23

Il Direttore dell'U.O.C. Affari Generali, nonché Responsabile del Procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale, regolamentare: f.to Cristiano Galizian

Il Direttore dell'UOC Affari Generali relaziona quanto segue.

Premesso che con email del 21.09.2023 e poi al prot. n. 91358 del 30.10.2023, è pervenuta a questa Azienda da parte dell'Università di Trieste, la richiesta di stipulare una convenzione per le attività di tirocinio curriculare formativo e di orientamento del Corso di Master Universitario di I livello in Infermieristica neonatale e pediatrica.

Rilevato che con email del 26.10.2023, l'Università inviava i nominativi delle due studentesse interessate ad iniziare il tirocinio presso l'AULSS7, corredati dai relativi curricula

Preso atto che la richiesta di stipula della Convenzione è stata accolta favorevolmente, con comunicazioni conservate agli atti, dal dr. Massimo Scollo, Direttore UOC Pediatria Santorso (email del 31.10.2023) e dalle tutors dr.ssa Elisa Carraro e dr.ssa Greta Ferretto (email del 31.10.2023).

Considerato che il tirocinio è un valido strumento di formazione per gli studenti e una risorsa per l'Azienda, si propone di sottoscrivere la Convenzione allegata alla presente proposta.

Preso atto che la convenzione avrà durata quinquennale a decorrere dalla data di sottoscrizione, salvo disdetta da una delle parti da comunicarsi almeno tre mesi prima della scadenza.

Per quanto sopra, il Direttore dell'UOC Affari Generali propone di approvare la convenzione con l'Università di Trieste, allegata alla presente proposta di cui è parte integrante e sostanziale.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Ritenuto di stipulare la convenzione in premessa citata;

Dato atto che il responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la convenzione con l'Università di Trieste, secondo il testo allegato alla presente deliberazione di cui è parte integrante e sostanziale, relativa allo svolgimento dell'attività di tirocinio curriculare formativo e di orientamento del Corso di Master Universitario di I livello in Infermieristica neonatale e pediatrica, da effettuarsi presso le strutture di questa Azienda;
2. di dare atto che la convenzione avrà durata quinquennale a decorrere dalla data di sottoscrizione, salvo disdetta da una delle parti da comunicarsi almeno tre mesi prima della scadenza;
3. di dare atto che l'Università copre gli allievi iscritti nell'espletamento dell'attività di tirocinio per la Responsabilità Civile verso Terzi e per gli Infortuni;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ex art. 23 del D.Lgs. 33/2013;

5. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22.07.2022.



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE**



Dipartimento

**Universitario Clinico di Scienze
Mediche Chirurgiche e della Salute**

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

CONVENZIONE PER LE ATTIVITÀ DI TIROCINIO CURRICULARE FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO DEL CORSO DI MASTER UNIVERSITARIO DI I LIVELLO IN INFERMIERISTICA NEONATALE E PEDIATRICA

TRA

l'**Università degli Studi di Trieste** (di seguito denominata **Soggetto Promotore**), C.F. 80013890324, Dipartimento Universitario Clinico di Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute (d'ora innanzi denominato **Dipartimento**), con sede in Trieste, Piazzale Europa n. 1, rappresentato dal Direttore del Corso di Master, Prof. Andrea Taddio, domiciliato per la sua carica presso la sede del Dipartimento, autorizzato alla stipula del presente atto secondo lo schema convenzionale approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Trieste del 26.09.2014

E

l'**Azienda Unità Locale Socio Sanitaria 7 Pedemontana** (d'ora innanzi denominato **Soggetto Ospitante**), P.I. 02441500242, con sede in Bassano del Grappa (Venezia), Via dei Lotti n. 40, rappresentato dal Direttore Generale, Dott. Carlo Bramezza, domiciliato per la sua carica presso la sede dell'Ente, autorizzato alla stipula del presente atto

PREMESSE

PREMESSO che il Master in Infermieristica Neonatale e Pediatrica (di seguito denominato **Master**) ha lo scopo di far acquisire competenze specialistiche e abilità comunicative, relazionali, educative, tecniche e di pensiero critico nell'area dell'infermieristica neonatale e pediatrica, ovvero di fornire un'elevata formazione post-universitaria e professionalizzante per l'inserimento nel mercato del lavoro nel settore della infermieristica neonatale e pediatrica offrendo un'accurata preparazione a livello teorico e soprattutto pratico nella identificazione, pianificazione, attuazione e valutazione dei bisogni di assistenza del neonato/bambino e della sua famiglia e del/i suo/i caregivers;

PREMESSO che l'ordinamento didattico del Master prevede che nell'anno di corso lo studente debba svolgere un tirocinio formativo di 275 ore presso Enti, Strutture o Aziende ritenuti idonei dal Consiglio del Master;

VISTO il D.M. 25.03.1998 n. 142 - Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della L. 24.06.1997 n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento, in esecuzione della L. 24.06.1997 n. 196 - Norme in materia di promozione dell'occupazione;

VISTO il D.M. MURST n. 270 del 22.10.2004, ed in particolare l'art. 3, comma 9, che stabilisce che "Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 6 della Legge 19 novembre 1990, n. 341, in materia di formazione finalizzata e di servizi didattici integrativi. In particolare, in attuazione dell'articolo 1, comma 15, della Legge 14 gennaio 1999, n. 4, le università possono attivare, disciplinandoli nei regolamenti didattici di ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al

conseguimento della laurea o della laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello”;

VISTO in tema di sicurezza il D.Lgs. n. 81/2008 (e successive modificazioni ed integrazioni);

RICHIAMATO il Regolamento Didattico di Ateneo dell’Università degli Studi di Trieste, in particolare l’art. 16 “Master Universitari” riguardante i Corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente;

RICHIAMATO il Regolamento per il funzionamento dei Master Universitari dell’Università degli Studi di Trieste, in particolare l’art. 10 “Frequenza alle attività del Master”, che ricomprende, tra le attività didattiche, un periodo di tirocinio;

RICHIAMATO il Regolamento di Ateneo dell’Università degli Studi di Trieste in tema di sicurezza e salute dei lavoratori

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto della Convenzione

1. Con il presente Accordo il Soggetto Ospitante si impegna ad accogliere gli studenti del Master del Soggetto Promotore nelle proprie strutture al fine dello svolgimento (totale o parziale) del tirocinio professionale previsto dal Regolamento Didattico del Master e garantisce la presenza di personale qualificato che guidi l’esperienza di tirocinio (tutor aziendale).

Art. 2 - Progetto formativo

1. Gli obiettivi ed i periodi di tirocinio svolti da ogni studente presso il Soggetto Ospitante sono definiti da un progetto formativo.

2. Nel Progetto formativo viene individuato da parte del Direttore del Master un tutor responsabile dell’aspetto didattico organizzativo dell’attività di tirocinio, che ha il compito di redigere il progetto formativo, monitorare l’attività di tirocinio, e di operare in stretto raccordo con il tutor aziendale, anche attraverso visite presso la sede del tirocinio.

3. L’attivazione del tirocinio è subordinata alla preventiva autorizzazione da parte del Direttore del Master dell’oggetto specifico del tirocinio, della sua durata complessiva e del periodo di svolgimento del medesimo, che dovranno essere comunicati al Direttore del Master a cura dello studente interessato d’intesa con la persona dipendente del Soggetto Ospitante indicata dallo stesso quale tutor aziendale. L’autorizzazione del Direttore sarà comunicata, anche per via telematica, allo studente interessato ed al Soggetto Ospitante.

Art. 3 - Attività del Soggetto Ospitante

1. Il tutor del Soggetto Ospitante cura l’organizzazione delle attività di tirocinio e ne controlla lo svolgimento per assicurarne la conformità al progetto formativo e alle disposizioni della presente Convenzione, cura i rapporti con il tutor del Master, organizza e supervisiona i tirocini degli studenti assumendone la responsabilità della valutazione di concerto con il tutor del Master, verifica periodicamente la frequenza e controlla i contenuti scientifici dell’attività svolta dal tirocinante, si impegna a far conoscere al tirocinante le regole contenute nella presente Convenzione.

Art. 4 - Obblighi del tirocinante

1. Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze in merito agli assistiti e alle procedure lavorative, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio nonché a rispettare quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 sulla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, del Codice privacy D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 e dai regolamenti del Soggetto Ospitante in materia.

Art. 5 - Prevenzione e sicurezza

1. I soggetti beneficiari delle iniziative di tirocini formativi secondo il D.Lgs. n. 81/2008 in tema di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, vengono equiparati ai lavoratori del Soggetto Ospitante.
2. Di conseguenza, come misura generale di tutela, i tirocinanti devono ricevere un'adeguata formazione e informazione da parte del Soggetto Ospitante. Devono ricevere altresì adeguati dispositivi di protezione individuale, nel caso in cui l'attività formativa lo richieda oltre ad essere loro richiesta l'osservanza delle normative aziendali in materia di sicurezza e igiene del lavoro e di uso degli eventuali dispositivi di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione.

Art. 6 - Attività del tirocinante

1. Il rapporto che il Soggetto Ospitante intrattiene con il tirocinante non costituisce rapporto di lavoro. Il tirocinante non può vantare nei confronti del Soggetto Ospitante alcun diritto di tipo retributivo, previdenziale o assicurativo in genere.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio, il tirocinante non può essere adibito a funzioni produttive, se non al fine di conseguire i particolari obiettivi previsti dal progetto formativo. In relazione a quanto sopra, il Soggetto Ospitante si impegna a non richiedere al tirocinante il rispetto di norme contrattuali di produttività, di obblighi o di scadenze produttive.

Art. 7 - Coperture assicurative e comunicazioni

1. Il Soggetto Promotore assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL (mediante la speciale forma di "gestione per conto" dello Stato, posizione INAIL n. 3123) oltre che per la responsabilità civile verso i terzi Polizza RCT della AXA n. ITCACSC03613.
2. La copertura assicurativa RCT comprende anche la R.C. personale degli Studenti, sia in Italia che all'estero, con rinuncia al diritto di rivalsa e surrogazione da parte della Società anche nei casi in cui il danno sia dovuto a colpa grave, per i danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività ovunque si svolga, in base ad accordi e/o convenzioni stipulate con altre istituzioni universitarie, Enti o Aziende per attività istituzionali, comprese: attività di ricerca, periodi di stage, tirocini formativi e di orientamento, visite di istruzione, et similia
3. Il Soggetto Ospitante ed il Soggetto Promotore si impegnano a porre in essere tutte le comunicazioni riguardanti il tirocinio alle quali siano tenuti in base alla normativa vigente.

Art. 8 - Oneri finanziari

1. Per lo svolgimento delle attività di tirocinio e in generale per l'attuazione della presente Convenzione non può essere addebitato da parte del Soggetto Ospitante alcun onere finanziario a carico del Soggetto Promotore.

Art. 9 - Recesso

1. Ciascuna delle parti firmatarie può recedere dalla Convenzione solo per gravi motivi indicati nella Convenzione medesima quali, in particolare, il mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza da parte del tirocinante, ovvero il mancato rispetto degli obblighi formativi da parte del Soggetto Ospitante.

Art. 10 - Normativa e controversie

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, le Parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.
2. Eventuali future disposizioni normative di natura vincolante in materia, regionali o, in via residuale, nazionali, potranno essere recepite mediante semplice scambio di corrispondenza.

3. Per eventuali controversie derivanti dall'applicazione e/o dall'interpretazione del presente atto, non definibili in via amministrativa le Parti concordano di assoggettarsi all'esclusiva competenza del Foro di Trieste.

Art. 11 - Durata e validità della Convenzione

1. La presente Convenzione ha durata quinquennale, a decorrere dalla data di ultima sottoscrizione. Resta ferma la facoltà per ciascuna delle parti di disdire la convenzione in qualsiasi momento previo preavviso scritto di almeno tre mesi da inviarsi tramite raccomandata A.R. o PEC.
2. La presente Convenzione sarà registrata in caso d'uso con spese a carico del richiedente.

La presente Convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

La presente Convenzione non è soggetta all'imposta di bollo ai sensi di quanto dispone l'art. 1, comma 731, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Università degli Studi di Trieste
Il Direttore del Master
Prof. Andrea Taddio
Documento firmato da:
[firmato digitalmente]
ANDREA TADDIO
09.11.2023 07:23:02 UTC

Azienda Unità Locale Socio Sanitaria
7 Pedemontana
Il Direttore Generale
Dott. Carlo Bramezza
[firmato digitalmente]

